



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Ufficio 1

Registro - Classif:

Regioni
Servizi Veterinari

E p.c.

Ufficio Legislativo
Sede

Oggetto: Legge 2 giugno 1988 n. 218 – Distruzione uova –Indennizzi -Chiarimenti

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Sono pervenute nei mesi scorsi alla scrivente richieste di chiarimenti nell'ambito dell'istruttoria per la liquidazione degli indennizzi dovuti agli allevatori ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218 per gli abbattimenti in esecuzione delle misure previste dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 in caso di conferma di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

In particolare è stato richiesto se oltre alle uova presenti in allevamenti avicoli alla data dell'ordinanza di abbattimento siano indennizzabili anche quelle prodotte successivamente, fino al termine delle operazioni di esecuzione del provvedimento sindacale.

L'articolo 2 comma 10 della Legge 2 giugno 1988 n. 218 nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati di animali normalmente macellati riconosce agli aventi diritto un indennizzo avuto riguardo agli oneri sostenuti e ai valori di mercato dei prodotti distrutti, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989 n. 298.

L'articolo 2 del D.M. 20 luglio 1989 n. 298 concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218, a seguito della modifica introdotta con il D.M. 19 agosto 1996 n. 587, come noto riferisce

il valore di mercato degli animali non piu' al "*momento dell'abbattimento*" ma alla data *dell'ordinanza di abbattimento*.

In secondo luogo l'articolo 4 comma 2 della Legge 2 giugno 1988 n. 218 prevede che il sindaco contestualmente all'adozione dell'ordinanza di abbattimento con separato provvedimento stabilisca l'ammontare delle indennità.

Ciò premesso, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute che si allega a suffragio, con la presente si precisa che l'ammontare delle indennità riconosciute ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218 e calcolata in base ai criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 289 n. 298, incluso l'importo dovuto per la distruzione dei prodotti contaminati come le uova, è determinato nel momento in cui è adottata l'ordinanza di abbattimento dei capi.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993